

Pratica Edilizia n.7.047 - Licenza Edilizia n.2.272

CITTA' DI SIRACUSA

IL SINDACO

VISTA la istanza con la quale la Ditta [REDACTED]

[REDACTED] residente in Siracusa [REDACTED] ri

chiede la licenza edilizia per la costruzione di un

complesso edilizio in Viale Scala Greca ang.Via di

Villa Ortisi; VISTO il progetto allegato alla detta

istanza; VISTA la relazione dell'Ufficio Tecnico

Comunale in data 25/5/1973 SENTITO l'Ufficiale Sa-

nitario ai sensi dell'art.220 del vigente T.U. del

le Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27/7/1934

n.1265 in data 25/5/1973; VISTO il parere della Com

missione Edilizia espresso nella seduta del 25/5/73;

VISTA la ricevuta n.742 del 26/5/1973 dalla quale

risulta che è stato eseguito il versamento dovuto

per legge alla Cassa Nazionale di Previdenza per

gli Ingegneri ed Architetti; VISTA la Legge Urbani

stica; VISTO il D.L. Reg. 29/10/1955 n.6 che appro

va l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali

nella Regione Siciliana ed il relativo Regolamento

di esecuzione in data 29/10/1957, n.3; VISTO il Re

golamento Edilizio; CONCEDE il proprio

NULLA OSTA

alla ditta [REDACTED] per la esecuzione del

lavori di cui trattasi sotto l'osservanza delle  
vigenti disposizioni in materia edilizia, di igiene  
e di polizia locale in conformità al progetto  
presentato se secondo la perfetta regola d'arte.  
Nel rispetto della normativa del P.R.G. adottato,  
la ditta ha l'obbligo di versare al Comune, prima  
del rilascio del certificato d'abitabilità, la  
somma di £.14.813.975 per l'acquisizione delle a-  
ree da destinare a spazi pubblici ai sensi del D.  
-M. 2/4/1968. Salvo eventuali prescrizioni del Co-  
mando Vigili del Fuoco. A condizione che: 1) i ne-  
gosi ed i servizi del piano terra siano diretta-  
mente aerati ed illuminati dall'esterno o dai cor-  
tilli e non soltanto dai portici; 2) le parti delle  
aree interne condominiali vengano destinate a ver-  
de, secondo apposita convenzione da stipularsi col  
Comune, nei modi e nelle forme di legge, entro sei  
mesi dal rilascio della Licenza Edilizia; 3) la  
superficie delle aperture del vano a piano cantina-  
to da adibire a parcheggio sia aumentata sino  
a raggiungere il rapporto superficie-aperture /  
superficie-pavimento non inferiore a  $1/20$ . Qualora  
ciò non fosse possibile, la ventilazione naturale  
dovrà essere integrata con un sistema di ventilazio-  
ne artificiale in grado di garantire un costante di

efficiente ricambio d'aria (in ogni caso non inferiore a 4 ricambi all'ora) e di assicurare che in ogni punto del locale vi sia una concentrazione di ossido di carbonio non superiore allo 0,005% in volume (pari a 50 p.p.m.). Una maggiore concentrazione di ossido di carbonio, ma in ogni caso non superiore allo 0,01% in volume (pari a 100 p.p.m.), è tollerata per 5' consecutivi o per 5' complessivi in un'ora; 4) in conformità all'impegno assunto dalla ditta suindicata, con dichiarazione resa in data 26/5/1973 ai sensi dell'art.40 della legge Regionale 31/3/1972, n.19, la superficie destinata a parcheggio resti permanentemente vincolata come tale.

Il presente annulla la licenza edilizia n.1.901 del 2/2/1973. La Ditta [redacted] resta obbligata a non dare inizio ai lavori se non dopo aver chiesto, con domanda a parte, ed ottenuto dal Comune: a) il regolare verbale di allineamento e quote, senza il quale non dovrà in nessun caso iniziarsi la costruzione; b) la eventuale concessione di suolo pubblico. Il presente nulla osta si rilascia con l'avvertimento che, qualora nella costruzione si eseguono opere in conglomerato cementizio normale o precompresso o con strutture metalliche, dovrà ottemperarsi a quanto disposto con la legge 5/11/71

N.1086. I locali destinati a torrini di copertura delle scale, a macchine di ascensore o a qualsiasi altro uso, che sporgano sopra le coperture dello edificio, se non sono stati previsti nel progetto approvato, potranno essere costruiti solo dopo averne avuto regolare autorizzazione da parte dell'Autorità Comunale. Eventuali sostituzioni del Direttore dei Lavori o dell'Impresa costruttrice dovranno essere immediatamente comunicate al Comune, pena la revoca della presente licenza di costruzione. Detta licenza s'intende concessa facendo sempre salvi i diritti dei terzi ed a condizione che vengano rispettate tutte le norme del Regolamento Edilizio, degli strumenti urbanistici vigenti e sotto l'osservanza della Legge Urbanistica, pena la applicazione delle sanzioni all'uso previste dalla legge, non esclusa la demolizione delle opere eseguite abusivamente. Alla presente si allegano, in restituzione, un esemplare di ciascuno dei disegni presentati, munito di regolare visto. (Elaborati n. dodici)


Siracusa, li 28 MAR 1973

IL SINDACO




Proprietà

Stradella Privata



Viale Scala Greca

Via Villa Ortisi




Planimetria della zona  
rapp. 1:2000

*Garofalo Salvatore*

DIRETTORE	GAROFALO SALVATORE
complesso residenziale in Siracusa	
Via	Scala Greca
rapp.	1:200
planimetria d'insieme	
la ditta	il tecnico

VIA



VIA DI VILLA ORTISI

LA DITTA		[REDACTED]	
IL TECNICO		[REDACTED]	
PIANO	3	PROGETTO APPROVATO IL 26-5-73	
RAPP.	A	AL COMPLESSO EDILIZIO IN SIRACUSA	
ISOLATO	A	MODIFICHE INTERNE IN CORSO D'OPERA	
VIALE SCALA GRECA		[REDACTED]	

8487  
 TAVOLA  
 CONSIGLIO

2402